



STATUTO C.U.S.I.

Versione approvata dall'Assemblea Federale Straordinaria in data 14 maggio 2011, successivamente modificata e integrata a seguito dei rilievi del CONI.

STATUTO C.U.S.I.

TITOLO I - NATURA E SCOPI

Art. 1 - Definizione

1. Il presente Statuto disciplina la federazione nazionale denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) e le Associazioni territoriali denominate Centri Universitari Sportivi di cui al titolo II.
2. Il C.U.S.I. opera nell'intero territorio nazionale direttamente e tramite i singoli C.U.S., i quali, ferma restando la propria autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, realizzano, nell'ambito di ciascuna aggregazione universitaria, le finalità istituzionali del C.U.S.I., promuovendo la partecipazione degli iscritti ad ogni livello.
3. Il C.U.S.I., riconosciuto a norma del D.M. 23 giugno 2004, art. 27, comma 2, come Ente Nazionale di Promozione Sportiva universitaria ai fini della legge 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 - lett. b, della legge 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 - comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 - lett. c, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 - lett. d, g, e successive modificazioni ed integrazioni, aderisce, in rappresentanza dell'Italia, alla Federazione Internazionale dello Sport Universitario (F.I.S.U.), di cui è membro fondatore e si adegua ai principi ed alla normativa del D. Lgvo n° 460/97 e della legge 917/86 (T.U.I.R.) ai fini del riconoscimento della natura di ente non commerciale.
4. Il C.U.S.I. ha propria personalità giuridica e non ha scopo di lucro. Considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e civili nel servizio alle persone e al territorio, e quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, coinvolgente l'intero corso della vita.
5. Il C.U.S.I. persegue in modo unitario le scelte associative, educative e tecniche, garantendo il decentramento e la piena autonomia a livello locale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.
6. Il C.U.S.I., con D.M. n. 557 del 25 marzo 2008, è riconosciuto dal Ministero dell'Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287.
7. Il C.U.S.I. è iscritto al N° 152 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, riconosciuto dal competente Ministero, ai sensi e per gli effetti della L. 7 dicembre 2000, n. 383. A tal fine il C.U.S.I. promuove l'attuazione di attività ed azioni di promozione sociale, civile, culturale, di ricerca etica, a favore dei propri associati o di terzi partecipanti, utilizzando lo sport, nonché i principi etici che lo animano, quale elemento propulsore di tali iniziative.

Art. 2 - Finalità

1. Il C.U.S.I. si propone le seguenti finalità:
 - a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria;
 - b) l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione;
 - c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, con particolare riguardo ai portatori di handicap, nonché parimenti del personale docente e non docente delle Università;

- d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le singole università di appartenenza e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie e con il C.O.N.I., la FISU, gli enti locali e gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;
 - e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti allo sport, da eseguirsi, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento o con la CRUI, in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di Ricerca, Nazionali ed Estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola-Università all'interno di un processo formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva;
 - f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento o con la CRUI;
 - g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero organismi simili.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:
- a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione, anche da enti pubblici;
 - b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative;
 - c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e più in generale per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;
 - d) effettuare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti, tempo per tempo;
 - e) detenere quote di società e partecipare a Fondazioni, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che svolgono attività strettamente connesse con i propri fini.

Art. 3 - Natura

1. Il C.U.S.I. è aconfessionale e apartitico e non persegue fini di lucro.
2. Il C.U.S.I. ha struttura libera, autonoma, democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo al C.U.S.I. e, nell'ambito delle aggregazioni di competenza, ai C.U.S. federati; in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

Art. 4 - Sede

Il C.U.S.I. ha sede legale in Roma.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. È fatta salva, per ciascun C.U.S., la facoltà di recedere dalla Federazione.

Art. 6 - Diritto al nome

1. La denominazione di Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) nonché quella di Centro Universitario Sportivo (C.U.S.), da sola od accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata unicamente al C.U.S.I. ed alle organizzazioni universitarie ad esso federate.
2. Ogni C.U.S. aggiungerà alla denominazione il nome della città sede dell'Università. Nelle città con più sedi universitarie ogni nuovo C.U.S. aggiungerà alla denominazione il nome della città seguito da quello dell'Università. Nelle Università non statali riconosciute, il C.U.S., qualora costituito, aggiungerà il nome dell'Università a quello della città.
3. Nelle regioni o aree geografiche nelle quali ha sede una sola Università, il C.U.S. potrà aggiungere alla denominazione il nome dell'area geografica o della regione anziché della città sede universitaria.
4. Eventuali ulteriori denominazioni connesse a diverse modalità di aggregazione universitaria e consortile, dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
5. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di federato al C.U.S.I. inibisce a chiunque l'utilizzo di tale denominazione e preclude, comunque, l'uso di sigle simili o affini ed idonee a creare confusione con quelle C.U.S.I. o C.U.S..

TITOLO II - FEDERATI

Art. 7 - I C.U.S.

1. Sono soci e federati al C.U.S.I. i Centri Universitari Sportivi (C.U.S.) che, condividendone le finalità e i progetti nonché dedicando la loro attività alla diffusione dello Sport Universitario e Studentesco, ottengano l'affiliazione al C.U.S.I. in adesione al presente Statuto.
2. I C.U.S. si propongono anche la finalità di organizzare e partecipare, con i propri iscritti, ad attività a carattere locale, nazionale ed internazionale nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali.
3. I C.U.S. sono istituiti nelle città sedi legali di Università secondo quanto indicato al precedente art. 6, commi 2, 3 e 4 e riuniscono tutti coloro che in tale ambito vi aderiscono.
4. I C.U.S. sono libere associazioni riconosciute e non, dotate di autonomia patrimoniale ed organizzativa, con propria responsabilità amministrativa, contabile e finanziaria, rette da uno statuto sociale in aderenza ai principi fissati dal presente Statuto e motivati dalla decisione dei propri associati di vivere insieme l'esperienza sportiva secondo i principi della cultura olimpica.
5. I C.U.S. non hanno scopo di lucro e valgono per essi i vincoli stabiliti dal presente Statuto per il C.U.S.I.. Hanno diritto:
 - a) di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di collaborare alle iniziative promosse dal C.U.S.I. a tutti i livelli territoriali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni previste da norme di legge e regolamento per il C.U.S.I. o derivanti dall'appartenenza al C.U.S.I..

Art. 8 - Modalità di adesione al C.U.S.I.

1. La proposta di costituzione di un C.U.S. comporta la preventiva verifica da parte del C.U.S.I. del possesso dei requisiti e del rispetto delle norme del presente Statuto da parte del soggetto richiedente. Le domande di iscrizione devono essere presentate al competente Organo federale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dello statuto. Per ottenere l'iscrizione al C.U.S.I. sono richiesti ai C.U.S. i seguenti requisiti:
 - a) essersi costituiti secondo le norme statutarie e regolamentari del C.U.S.I.;
 - b) esprimere l'adesione incondizionata alle finalità statutarie del C.U.S.I. ed alle norme del C.O.N.I.;
 - c) avere approvato uno statuto a base democratica che garantisce la piena partecipazione all'attività associativa e il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto;
 - d) dimostrare di godere di autonomia finanziaria ottenuta tramite convenzioni con l'Università e/o altri enti oppure avere la disponibilità di altre forme di contributo e/o autofinanziamento tramite quote associative;
 - e) dimostrare di avere impianti propri o in convenzione nonché di promuovere iniziative per l'attività polisportiva degli studenti universitari;
 - f) avere un numero di associati non inferiore a 10.
2. Con l'adesione i C.U.S. accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I. e sono tenuti ad adempiere agli obblighi di carattere giuridico ed economico, secondo le norme e le delibere del C.U.S.I., ivi compresa l'espressa accettazione in sede statutaria di quanto previsto dai successivi art. 25, comma 2, lettera m), art. 29, art. 29 bis, art. 29 ter, art. 29 quater, art. 34 ed art. 35 bis.
3. La costituzione di un C.U.S. a seguito dell'istituzione di una nuova sede universitaria, a norma del precedente comma 3 dell'art. 7, verrà promossa da un Comitato promotore locale che provvederà a raccogliere le adesioni di singole persone che desiderino associarsi al C.U.S., purché nel rispetto delle norme di cui all'art. 15 del presente Statuto, a predisporre lo statuto del C.U.S. ed a convocare un'assemblea costituente, sotto il controllo di conformità degli organi centrali del C.U.S.I.. Dopo la formale approvazione da parte del C.U.S.I. dello statuto e dell'atto costitutivo, questi ultimi dovranno essere redatti per atto notarile. L'atto costitutivo conterrà anche la nomina degli organi del C.U.S., così come previsto nell'art. 11 del presente Statuto.
4. I C.U.S. sono tenuti all'atto dell'adesione ed all'inizio di ogni successivo anno, al versamento della quota annuale, stabilita dall'Assemblea federale con le modalità indicate dal successivo art. 25, comma 2, lett. f) nonché da quanto stabilito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 9 - Perdita della qualifica di federato

1. I C.U.S. cessano di appartenere al C.U.S.I. per le seguenti cause:
 - a) scioglimento;
 - b) recesso;
 - c) mancato rinnovo dell'iscrizione con il pagamento della quota annuale per 2 anni consecutivi;
 - d) persistente inattività durante gli ultimi due anni;
 - e) revoca, nel caso di perdita dei requisiti prescritti per l'adesione;
 - f) radiazione motivata da gravi violazioni di legge, Statuto e di regolamento, C.U.S.I. e C.U.S..

Avverso le deliberazioni assunte in merito dal Consiglio Federale è ammesso ricorso all'Assemblea Federale.

2. La perdita della qualità di federato al C.U.S.I. comporta il divieto di utilizzare la denominazione C.U.S., ed ogni altra denominazione simile od affine, e non dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.

Art. 10 - Disciplina

1. I C.U.S. sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai loro associati, oltre ai propri, lo Statuto e il Regolamento C.U.S.I., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.
2. Gli statuti devono essere conformi ai principi dello Statuto del C.U.S.I. e dei regolamenti applicativi, e contenere la denominazione, l'indicazione degli scopi, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'organizzazione, sul funzionamento e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 11 - Organi del C.U.S.

1. Sono organi del C.U.S.:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli Statuti ed i regolamenti dei singoli C.U.S. fissano le competenze, le modalità di funzionamento e di convocazione dei predetti organi, nonché i quorum costitutivi e deliberativi degli stessi, nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Civile e da leggi speciali nella materia, nonché di quelle contenute nel presente Statuto.
3. Gli Statuti devono contenere espressamente il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili, delle riserve e, comunque, di ogni altro ricavo realizzato nell'esercizio dell'attività associativa.
4. Per l'elezione alle cariche sociali gli statuti dei C.U.S. stabiliscono le norme in ordine alla presentazione delle candidature ed alle modalità di votazione.
5. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del C.U.S. sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci che nominerà uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà proporzionalmente devoluto: a fini sportivi dilettantistici, ai sensi dell'art. 90, comma 18 della legge 289/2002; a fini di utilità sociale in applicazione della legge 383/2000.

Art. 12 - Norme in tema di Assemblea del C.U.S.

1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ciascun socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
2. L'elettorato attivo e passivo, per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti dei C.U.S. o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale, è sospeso fino al perdurare del rapporto.
3. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Salvo quanto previsto nei successivi comma, gli statuti individuano le materie riservate alle competenze dell'una o dell'altra.

Art. 12 bis - Norme in tema di Assemblea Ordinaria del C.U.S.

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, le seguenti materie:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15;
 - b) elezione separata del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - c) elezione separata del Presidente del Collegio Revisori Conti e dei due membri effettivi;

- d) approvazione annuale del Bilancio Consuntivo, della Relazione Finanziaria e della Relazione Tecnico-morale del Presidente;
 - e) approvazione della destinazione dell'Avanzo di gestione oppure delle modalità di copertura finanziaria del Disavanzo;
 - f) approvazione del programma di attività future;
 - g) esame di ogni altro argomento inerente la gestione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e deve tenersi entro il 30 aprile e comunque non meno di 15 giorni prima dell'Assemblea Federale. L'Assemblea in 1^a convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in 2^a convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Art. 12 ter - Norme in tema di Assemblea Straordinaria del C.U.S.

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria le seguenti materie:
- a) modifiche dello Statuto;
 - b) elezione degli organi direttivi nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
 - c) elezione di singoli Consiglieri in sostituzione di Consiglieri dimissionari o decaduti o cessati purché il loro numero nel totale non comporti la decadenza dell'intero organo;
 - d) elezione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per qualsiasi causa abbiano cessato l'incarico prima della scadenza del termine;
 - e) revoca degli organi o di singoli componenti in presenza di motivi gravi, sulla base di mozione di sfiducia approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto;
 - f) scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione e liquidazione della stessa;
 - g) nomina dei liquidatori, determinazione dei poteri loro attribuiti e devoluzione del patrimonio secondo lo Statuto e le leggi vigenti.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata per trattare gli argomenti previsti dal precedente comma 1 secondo le seguenti modalità:
- a) per le modifiche dello Statuto l'assemblea è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti;
 - b) per la sostituzione degli organi o di persone dimissionarie, e/o decadute e/o cessate o per la loro revoca nelle ipotesi di cui alle lett. b), c) d), ed e) del comma precedente, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria;
 - c) per lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione, ai sensi del Codice Civile, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 13 - Norme in tema di Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S.; è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti definiti dall'Assemblea per il conseguimento dei fini dell'associazione.
2. In particolare il Consiglio Direttivo è competente a:
- a) nominare al suo interno uno o più Vicepresidenti designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;

- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle altre sanzioni;
 - c) indire l'Assemblea dei soci, che sarà convocata dal Presidente;
 - d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - e) approvare il bilancio preventivo;
 - f) predisporre il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assemblea;
 - g) determinare la quota associativa annuale;
 - h) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale in genere.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, fissato dai singoli Statuti, compreso il Presidente ed i membri di cui al successivo comma 5.
 4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. ed i componenti indicati al successivo comma 5.
 5. Gli statuti dei C.U.S. devono prevedere la cooptazione nel Consiglio Direttivo di rappresentanti nominati dal Rettore con proprio decreto, appartenenti al personale docente e/o tecnico-amministrativo dell'Università di riferimento.
 6. I componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Rettore non possono superare la percentuale del 20% del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.
 7. Gli statuti dei C.U.S. potranno disciplinare, in ogni caso, ogni ulteriore aspetto, non previsto dalle presenti norme, inerente la partecipazione al Consiglio Direttivo del personale docente e tecnico-amministrativo, anche in considerazione delle peculiarità e delle regole organizzative di ogni singolo C.U.S. in sede locale.

Art. 14 - Norme in tema di altri organi dei C.U.S.

1. Del Presidente del C.U.S.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S., dirige l'Associazione e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
2. Del Vicepresidente Vicario
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento temporanei.
3. Del Tesoriere
Il Tesoriere collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del C.U.S..
4. Del Collegio dei Revisori dei Conti del C.U.S.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, eletti dall'Assemblea. Il Presidente, eletto con votazione separata dall'Assemblea, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili o nell'Albo dei dottori commercialisti. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile per i Collegi Sindacali, in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha anche le funzioni di revisore contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede altresì, ai sensi dell'art. 2429 2° comma Codice Civile, a riferire all'Assemblea dei soci sui risultati della gestione.

TITOLO III - I SOCI

Art. 15 - Soci del C.U.S.

1. Sono soci del C.U.S. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. Si dividono in effettivi ed anziani,

godono tutti degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi. Partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S..

2. Possono essere soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università di riferimento del C.U.S., che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per lo stesso, secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S.I..
3. Possono essere soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, ne facciano richiesta entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.
4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
5. Gli statuti dei singoli C.U.S. non potranno fissare, per l'acquisizione della qualità di socio, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente Statuto, né prevedere ulteriori categorie di soci.
6. Gli statuti ed i regolamenti dei C.U.S. dovranno assicurare la massima informazione e trasparenza per l'accettazione ed il rinnovo annuale dei soci nonché per la loro esclusione, recesso o decadenza.
7. È sancito il divieto di associazione al C.U.S. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.. È sancito il divieto di associazione per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'associazione alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. L'associazione dei soggetti di cui sopra è comunque subordinata alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO IV - I TESSERATI

Art. 16 - Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del presente Statuto, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, intendano prendere parte alle attività di promozione e propaganda, organizzate dal C.U.S.I., direttamente o tramite i C.U.S. federati, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che accettino le norme del presente Statuto.
2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S.I. anche tramite i C.U.S. locali.
3. È sancito il divieto di tesseramento al C.U.S.I. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.. È sancito il divieto di tesseramento per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 17 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.
2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale.

3. I tesserati nell'ambito del C.U.S. di appartenenza hanno il diritto di praticare l'attività sportiva con l'utilizzo degli impianti e secondo i programmi e calendari sportivi promossi dal C.U.S. locale, hanno il diritto di partecipare ai campus sportivi ed alle iniziative sportive nazionali organizzate dal C.U.S.I., godono di una assicurazione sportiva antinfortunistica in ottemperanza alle norme di legge.

TITOLO V - GLI ORGANI FEDERALI

Art. 18 - Organi e strutture federali

Sono organi centrali di amministrazione del C.U.S.I.:

- a) l'Assemblea Federale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) la Giunta Esecutiva;
2. È organo di controllo del C.U.S.I. il Collegio dei Revisori dei Conti.
 3. Sono organi di Giustizia del C.U.S.I.:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Collegio dei Probiviri;
 - c) il Collegio di Appello.
 4. È struttura federale del C.U.S.I. la Segreteria Federale alla quale è demandato il compito di dare attuazione alle deliberazioni adottate dagli organi federali centrali. La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale il quale svolge le sue funzioni con le responsabilità conferite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
 5. Sono strutture territoriali:
 - a) i Delegati Regionali;
 - b) i Delegati Provinciali.
 6. Le attribuzioni ed i compiti di ciascun organo e delle strutture sono stabiliti dal presente Statuto.

Art. 19 - Assemblea Federale - Composizione

1. L'Assemblea Federale è organo deliberativo del C.U.S.I.; essa è costituita dai C.U.S. affiliati in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, rappresentati dal Presidente o suo delegato, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Federale non possono rappresentare i C.U.S. votanti in occasione della celebrazione delle Assemblee.
2. Ciascun C.U.S. partecipa all'Assemblea Federale con una consistenza rappresentativa di voti in funzione del numero di studenti iscritti all'Università di competenza, secondo la seguente proporzione:
 - n. 1 voto fino a 5.000 studenti;
 - n. 2 voti da 5.001 a 10.000 studenti;
 - n. 3 voti da 10.001 a 25.000 studenti;
 - n. 4 voti da 25.001 a 40.000 studenti;
 - n. 5 voti da 40.001 studenti in poi.
3. All'inizio di ogni quadriennio ciascun C.U.S. eleggerà, fra i tesserati C.U.S.I. di propria competenza, un rappresentante effettivo e uno supplente, che parteciperà all'Assemblea Federale per l'elezione di un componente del Consiglio Federale in rappresentanza dei tesserati.
4. Le modalità di convocazione delle assemblee dei tesserati, di presentazione candidature e di elezione saranno stabilite dal Regolamento di attuazione.
5. L'Assemblea Federale è ordinaria o straordinaria.

Sono esclusi dalla partecipazione alle assemblee federali del C.U.S.I. e non hanno diritto di voto:

- a) i C.U.S. che risultino essere morosi a causa del mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione annuale;
 - b) i tesserati che risultino non essere in regola con il pagamento del tesseramento annuale al C.U.S.I..
6. L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Federale almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo; tale termine è prorogabile di 60 giorni per permettere ai C.U.S. territoriali di effettuare le assemblee locali.
 7. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno e necessario. È altresì convocata a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno 1/3 dei C.U.S., indipendentemente dai voti di rispettiva pertinenza, purché siano indicati gli argomenti da trattare.
 8. La convocazione è effettuata dal Presidente secondo l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Federale, mediante avviso da inviarsi a tutti i C.U.S. almeno 20 giorni prima della data stabilita e contenente la data, il luogo e l'ora della 1^a e 2^a convocazione nonché il relativo ordine del giorno. Tra le due convocazioni devono passare almeno due ore.

Art. 20 - Assemblea Federale - Costituzione e maggioranze obbligatorie

1. L'Assemblea Federale, in sede ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del numero dei C.U.S. federati rappresentanti almeno il 50% dei voti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei C.U.S. presenti e dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti presenti.
2. L'Assemblea Federale, in sede straordinaria, è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i 3/4 dei C.U.S. federati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria indetta per l'elezione degli organi decaduti è validamente costituita e delibera con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria. L'Assemblea Straordinaria indetta per lo scioglimento del C.U.S.I. applica i quorum indicati nel successivo art. 40.

Art. 21 - Assemblea Federale Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Federale Ordinaria:
 - a) la discussione ed approvazione annuale della relazione tecnico-morale del Presidente e del bilancio consuntivo del C.U.S.I.;
 - b) l'indirizzo programmatico delle attività;
 - c) l'elezione, con votazione diretta e segreta, del Presidente, del Consiglio Federale, del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) la deliberazione sugli altri oggetti inerenti la gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Federale;
 - e) la ratifica dell'ammissione e dell'esclusione dei C.U.S. deliberata dal Consiglio Federale.
 - f) la nomina, su proposta del Consiglio Federale o del Presidente, del Presidente Onorario e/o di Soci Onorari che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dello sport universitario.
2. Le cariche elettive hanno durata quadriennale; le elezioni si svolgono entro i termini previsti dall'art. 19, comma 6 del presente Statuto nell'anno in cui la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (F.I.S.U.) convoca la propria assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche quadriennali.

Art. 22 - Assemblea Federale Straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea Federale Straordinaria:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del C.U.S.I. e la devoluzione del relativo patrimonio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 40;
- c) l'elezione di uno o più componenti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione di membri dimissionari, decaduti o comunque cessati dalla carica;
- d) l'elezione del Presidente e/o del Consiglio Federale nel caso di cessazione della carica del Presidente o di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Federale;
- e) le deliberazioni sulle altre materie che la legge riserva alla sua competenza.

Art. 23 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto fra i soci dei C.U.S..
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi gestionali del C.U.S.I.. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Federale, Ordinaria e Straordinaria, indetta dal Consiglio Federale.
4. Il Presidente propone al Consiglio Federale la nomina del Segretario Generale.
5. Il Presidente propone all'Assemblea Federale la nomina del Presidente Onorario e dei Soci Onorari.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario o, in sua assenza, dall'altro Vicepresidente.
7. La cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Presidente comporta la decadenza del Consiglio Federale. In tal caso il Presidente viene sostituito dal vicepresidente vicario o, in sua assenza, dall'altro vicepresidente che, unitamente al Consiglio Federale, provvede agli atti di ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 30 giorni e dovrà svolgersi entro i 60 giorni successivi.
8. Il Presidente può concedere la grazia, il relativo provvedimento può essere emesso quando sia stata scontata almeno metà della pena; nel caso di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 24 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente del C.U.S.I. e da 17 Consiglieri eletti tra i soci dei C.U.S., di cui 1 scelto tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia nord occidentale (Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria - Lombardia), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia nord orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia insulare (Sicilia - Sardegna), 1 eletto dai Rappresentanti dei tesserati del C.U.S.I. ed 11 eletti tra tutti i soci C.U.S. del territorio nazionale.
2. Il Consiglio Federale è convocato almeno 4 volte l'anno dal Presidente del C.U.S.I., nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 6 dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto, contenente

l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 10 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, almeno 5 giorni prima, anche a mezzo telegramma, fax, e-mail o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

3. Il Consiglio Federale si intende regolarmente costituito quando siano presenti almeno 10 dei suoi membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente Vicario e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'organo, si procederà a nuova elezione in sostituzione dei membri cessati nella prima assemblea utile. Gli eletti rimarranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio.
5. Il Consiglio Federale decade in caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti dell'organo. Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 30 giorni e celebrarsi entro i successivi 60 giorni.
6. La decadenza degli organi di amministrazione non comporta decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
7. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, il Presidente Onorario.

Art. 25 - Consiglio Federale - Compiti

1. Il Consiglio Federale è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi associativi.
2. Tra l'altro, sono di competenza del Consiglio Federale:
 - a) la nomina fra i suoi componenti di 2 Vicepresidenti, indicando il Vicepresidente Vicario e di 4 componenti la Giunta Esecutiva;
 - b) l'indizione dell'Assemblea Federale che sarà convocata dal Presidente;
 - c) l'elaborazione dei programmi di attività agonistica e promozionale, secondo l'indirizzo generale approvato dall'assemblea;
 - d) l'amministrazione del patrimonio del C.U.S.I.;
 - e) l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale; la predisposizione del Bilancio Consuntivo di esercizio e della relazione tecnico-morale del Presidente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
 - f) la determinazione delle quote sociali che i singoli C.U.S. e i tesserati dovranno versare al C.U.S.I., a titolo di contributo annuale, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - g) l'adozione di tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - h) l'emanazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - i) la nomina di delegati a convegni e congressi nazionali ed internazionali e di rappresentanti presso Enti;
 - l) le azioni di coordinamento e di vigilanza sui C.U.S. federati, intese al perseguimento delle finalità istituzionali ed all'osservanza delle norme del presente Statuto;
 - m) il controllo di conformità degli Statuti e dei regolamenti dei singoli C.U.S. alle norme statutarie e regolamentari del C.U.S.I. e la loro approvazione;
 - n) la nomina di uno o più Commissari, o di Commissari ad acta, nel caso di irregolare funzionamento amministrativo o sportivo oppure di gravi violazioni statutarie, da parte dei C.U.S. propri federati, determinandone poteri e durata;
 - o) la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali;
 - p) la predisposizione annuale dell'elenco delle discipline sportive praticate, dandone comunicazione al C.O.N.I. ed ai propri federati;

- q) la proposta all'Assemblea Federale del Presidente Onorario e dei Soci Onorari;
 - r) l'elezione dei componenti degli Organi di Giustizia;
 - s) la proposta all'Assemblea Federale delle modifiche statutarie;
 - t) la determinazione dell'ammnistia o dell'indulto stabilendone limiti e condizioni;
3. Il Consiglio Federale può delegare le proprie attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge, alla Giunta Esecutiva, fissando i limiti della delega.

Art. 26 - Giunta Esecutiva - Convocazione e Costituzione

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti e da 4 componenti eletti dal Consiglio Federale tra i suoi membri; è convocata, a cura del Presidente, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima, anche a mezzo telegramma, fax, e-mail o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.
2. La Giunta Esecutiva si intende regolarmente costituita quando siano presenti almeno 3 dei suoi membri, oltre il Presidente o, su sua delega, 1 Vicepresidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 - Giunta Esecutiva - Compiti

Sono di competenza della Giunta Esecutiva: l'esecuzione dei provvedimenti disposti dal Consiglio Federale, le deliberazioni di carattere urgente che dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Federale nella prima riunione utile, nonché le attribuzioni espressamente delegate dal Consiglio Federale.

Art. 28 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente deve essere iscritto al Registro dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea con votazione separata per l'elezione del Presidente; ove necessario i membri del Collegio venuti meno sono sostituiti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.
3. La candidatura per il Presidente è distinta da quella di componente, così come è distinta la votazione. Per la carica di Presidente risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Per la carica di componente i due candidati che otterranno il maggior numero di voti assumeranno la carica di Revisore effettivo, mentre i due che seguono in graduatoria quella di supplente; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
4. I compiti, le funzioni, le prerogative e il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile per il Collegio Sindaci in quanto applicabili. Al Collegio compete inoltre la funzione di revisione della contabilità; il Collegio provvede altresì, ai sensi dell'art. 2429 2° comma Codice Civile, a riferire all'Assemblea sui risultati della gestione.
5. Al Collegio dei Revisori dei Conti è riconosciuta una indennità di carica deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 29 – Degli Organi di Giustizia Sportiva

1. È riservata agli Organi di Giustizia Sportiva del C.U.S.I. la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
- 2. Nelle materie di cui al precedente comma 1 i C.U.S., i singoli soci ed i tesserati hanno l'onere di adire gli Organi di Giustizia Sportiva del C.U.S.I..
- 3. Gli Organi di Giustizia Sportiva del C.U.S.I. sono:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Collegio dei Probiviri;
 - c) il Collegio di Appello Federale.
- 4. Possono far parte degli Organi di Giustizia Sportiva del C.U.S.I. persone di comprovata e specifica competenza nelle materie giuridiche scelti all'interno di appositi elenchi approvati dal Consiglio Federale ed aggiornati annualmente sulla base delle domande pervenute. I componenti dei suddetti organi, fatta eccezione per quelli del Collegio dei Probiviri, possono essere scelti tra soggetti non tesserati.
- 5. La carica di componente degli Organi di Giustizia Sportiva è incompatibile con cariche rivestite nell'ambito dei C.U.S. e con ogni altra carica o incarico nell'ambito del C.U.S.I..
- 6. Tutti gli Organi di Giustizia Sportiva del C.U.S.I. agiscono, nello svolgimento delle loro funzioni, in condizioni di totale autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno eletti o nominati.
- 7. I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva del C.U.S.I. hanno durata quadriennale.
- 8. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 9. Gli Organi di Giustizia Sportiva del C.U.S.I. emettono le decisioni nei tempi e secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento di giustizia, con applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo, diffida, deplorazione, sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione cautelativa dalla qualifica e dall'attività;
 - c) sospensione a tempo determinato;
 - d) radiazione.
- 10. Il Regolamento di giustizia può prevedere le modalità di riabilitazione da parte della Corte di Appello Federale dei soggetti colpiti da squalifica a tempo indeterminato, su richiesta dell'interessato, a condizione che:
 - a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) in tale periodo il sanzionato abbia dato prova di buona condotta;
 - c) nel frattempo non abbia subito sanzioni inflitte da altri organismi sportivi.
- 11. Il C.U.S.I. è tenuto ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento sportivo istituito presso il C.O.N.I., entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.

Art. 29 bis - Il Procuratore Federale

- 1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale ed ha competenza e funzioni istruttorie sulle denunce concernenti le violazioni delle normative federali.
- 2. La qualifica di Procuratore Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.U.S.I. e dei C.U.S..
- 3. Egli ha il compito di svolgere inchieste d'ufficio e su denuncia; ha facoltà di intervenire, formulando le proprie richieste e conclusioni, nei giudizi conseguenti alle inchieste da lui svolte; può impugnare le decisioni di primo grado.

4. Il Procuratore Federale compie indagini preliminari su denuncia degli interessati o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, tramite la Segreteria Generale.
5. A conclusione delle indagini preliminari, il Procuratore Federale può:
 - a) formulare il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare;
 - b) provvedere all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

Art. 29 ter - Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra i soci dei C.U.S., con eminente qualificazione e prestigio nella cultura, nella scienza, nell'arte o nello sport, dotati di esperienza e competenza nel campo della legislazione sportiva nazionale o internazionale; la sede è a Roma presso il C.U.S.I..
2. Il Collegio dei Proviviri è organo di giustizia di 1° grado e decide in particolare:
 - a) sui fatti illeciti commessi dai tesserati a danno della Federazione e dei C.U.S. federati, nonché dai soci dei singoli C.U.S. a danno del proprio C.U.S.;
 - b) sulle controversie che dovessero insorgere tra la Federazione e i C.U.S. federati, tra singoli C.U.S., tra i C.U.S. e i propri soci e/o tesserati, tra soci e/o tesserati dei C.U.S.;
 - c) sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi del C.U.S.I. e tra gli organi dei C.U.S. federati;
 - d) sulle controversie che dovessero insorgere per violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi federali e degli organi dei C.U.S..
3. Il Presidente del Collegio dei Proviviri è nominato dal Consiglio Federale e provvede, per il tramite della Segreteria Generale, alle convocazioni del Collegio; le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre componenti anche in teleconferenza e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
4. Le decisioni emesse in 1° grado sono provvisoriamente esecutive; tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili; il ricorso va presentato al Collegio di Appello, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 1° grado secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.
5. Il Collegio dei Proviviri può esprimere interpretazioni e pareri in merito all'applicazione di norme statutarie e regolamentari richieste dagli organi federali e dagli organi dei C.U.S. federati.

Art. 29 quater - Il Collegio di Appello Federale

1. Il Collegio di Appello Federale è giudice di 2° grado con proprio Ufficio in Roma, presso la sede del C.U.S.I..
2. Il Collegio di Appello Federale è organo collegiale composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale.
3. Il Collegio di Appello Federale è competente a giudicare su tutte le impugnazioni proposte avverso le decisioni di 1° grado.
4. Il Presidente del Collegio di Appello Federale è nominato dal Consiglio Federale e convoca le riunioni per il tramite della Segreteria Generale.
5. Il Collegio di Appello Federale è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

6. Le decisioni del Collegio di Appello Federale, motivate, sono inappellabili e vengono comunicate agli interessati, al Procuratore Federale, alla Presidenza del C.U.S.I. ed al C.O.N.I. secondo quanto previsto all'art. 29 comma 11 del presente Statuto.

Art. 30 - Revoca degli organi

1. La revoca degli organi o di singoli componenti può avvenire sulla base di mozione di sfiducia, per gravi motivi.
2. La revoca del Presidente, del Consiglio Federale o dei suoi componenti è riservata all'Assemblea Federale, che è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.
3. I predetti quorum si applicano sia in prima che in seconda convocazione.
4. La revoca della Giunta Esecutiva o di un suo membro è riservata alla competenza del Consiglio Federale, la cui adunanza è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti.
5. Per la validità delle delibere è richiesto il consenso della maggioranza assoluta.
6. Analoghe regole potranno essere introdotte negli statuti dei singoli C.U.S. per la revoca dei propri organi o singoli componenti.

Art. 31 - Durata degli organi, eleggibilità e rieleggibilità, candidature

1. Tutti gli organi federali e gli organi dei C.U.S. previsti dal presente Statuto hanno durata quadriennale; i membri eletti sono rieleggibili.
2. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, comma 3, lettere b) e c) e comma 4 dello statuto del C.O.N.I. e devono essere in regola con il tesseramento sociale alla data di presentazione delle candidature fatta eccezione per gli Organi di Giustizia.
3. Sono ineleggibili quanti abbiano controversie giudiziarie contro il C.U.S.I., i C.U.S., il C.O.N.I., le Federazioni sportive o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4. Le candidature per l'elezione degli organi federali e degli organi dei C.U.S. devono essere presentate 10 giorni prima dell'Assemblea elettiva; le candidature devono essere individuali e non si possono presentare candidature a più cariche. Le modalità di presentazione e accettazione delle candidature saranno indicate nei Regolamenti.

Art. 32 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale del C.U.S.I..
2. Le cariche di Presidente nazionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina del C.U.S.I..
3. La carica di Presidente nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4. La carica di componente di un organo del C.U.S. federato è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all'interno del rispettivo C.U.S..

Art. 33 – Strutture Territoriali

1. Sono strutture territoriali:
 - a) i Delegati Regionali
 - b) i Delegati Provinciali
2. I delegati sono nominati dal Consiglio Federale, sentiti i C.U.S. locali, per la durata di un quadriennio e operano nel rispetto dei principi statutari e regolamentari;
3. Il Delegato Regionale è competente:
 - a) a svolgere attività di coordinamento, consulenza e promozione nelle Regioni o nelle Province autonome in materia di sport universitario o studentesco, nei

- rapporti con le Regioni e Enti locali e con i competenti organi sportivi regionali e locali;
- b) a rappresentare il C.U.S.I. nel territorio regionale e nei rapporti con il C.O.N.I. Regionale;
 - c) ad attuare le direttive federali in ambito regionale, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali del C.U.S.I., anche con la collaborazione dei Delegati Provinciali;
 - d) a programmare e gestire, anche in modo unitario, direttamente o tramite i C.U.S. rappresentati, attività sportive in ambito regionale con fondi messi a disposizione dagli Enti territoriali e da altri Enti pubblici e privati, previa redazione di progetti e piani di spesa annuali o pluriennali.
4. Il Delegato Provinciale è competente:
- a) a rappresentare il C.U.S.I. nell'ambito del territorio provinciale con funzioni di coordinamento dei C.U.S. di propria competenza;
 - b) a rappresentare il C.U.S.I. nei rapporti con il C.O.N.I. Provinciale competente nel territorio;
 - c) a promuovere, in collaborazione al Delegato Regionale o direttamente, le iniziative e le attività sportive deliberate dal Consiglio Federale;
5. I Delegati Regionali e Provinciali sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dello Statuto e Regolamenti, operano in nome e per conto del C.U.S.I. e devono presentare rendiconto annuale dei contributi trasferiti dal C.U.S.I..

Art. 34 - Controversie ed arbitrati

1. Le controversie non comprese nell'art. 29, comma 1 del presente Statuto che dovessero insorgere tra la Federazione ed i C.U.S. federati o tra i singoli C.U.S. o tra i C.U.S. ed i loro soci e/o tesserati o tra i soci e/o i tesserati dei C.U.S., per qualsiasi ragione inerente il rapporto federativo-associativo, nonché le eventuali controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 arbitri; i primi 2 designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 co. 2 c.p.c..
2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra parte, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 co. 2, c.p.c..
3. Qualora la divergenza o contestazione riguardi più di due parti, il Collegio Arbitrale sarà composto da tanti arbitri quante sono le parti interessate alla vertenza e designati ognuno da ciascuna di esse (o nominati, nell'ipotesi e nei modi di cui al precedente comma, dal Presidente del Tribunale competente), mentre la nomina dell'altro e/o degli altri 2 arbitri occorrenti per raggiungere il numero dispari dei componenti del Collegio, sarà riservata agli altri nominati ovvero, in mancanza, al Presidente del Tribunale competente.
4. Il Collegio avrà sede a Roma e deciderà, in via rituale, secondo diritto.

Art. 35 - Vincolo di giustizia

1. Gli affiliati al C.U.S.I. nonché i soci ed i tesserati ai C.U.S. si impegnano a non promuovere azioni legali con ricorsi alla magistratura ordinaria o amministrativa per fatti e controversie inerenti l'attività praticata all'interno della Federazione e dei C.U.S. federati.
2. Tramite istanza dell'interessato e per particolari motivi, il Consiglio Federale può autorizzare una deroga al vincolo del comma precedente; l'istanza si intende accolta se entro 60 giorni dalla sua notifica non è stata respinta con motivato provvedimento.

3. L'inosservanza del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dal C.U.S.I. o dal C.U.S. federato.

Art. 35 bis - Commissariamento

1. Il Consiglio Federale può procedere al commissariamento dei C.U.S. affiliati nel caso di gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti e/o qualora si verificano cause di irregolare o mancato funzionamento degli organi sociali.
2. Sono inoltre causa di commissariamento le accertate irregolarità amministrative e contabili nonché la mancata predisposizione e approvazione del Bilancio di Previsione o del Bilancio Consuntivo da parte degli organi sociali competenti o degli organi di controllo.
3. Il Consiglio Federale dispone la nomina di uno o più commissari, o di singoli commissari ad acta, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto, con il compito di rimuovere le cause di inadempimento e procedere alla regolarizzazione del C.U.S..
4. La delibera di nomina del commissario è immediatamente esecutiva; il/i commissario/i sostituiscono tutti gli organi di amministrazione del C.U.S. fino alla convocazione dell'Assemblea dei soci che procederà all'elezione dei nuovi Organi.

TITOLO VI - PATRIMONIO E MEZZI

Art. 36 - Mezzi Finanziari

1. Per provvedere al conseguimento delle sue finalità il C.U.S.I. si avvale dei seguenti mezzi:
 - a) contributi annuali versati dai C.U.S. a norma del presente Statuto;
 - b) eventuali contributi erogati annualmente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in base ai suoi compiti istituzionali o ad altre norme vigenti in materia;
 - c) eventuali contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S.I. dall'esercizio delle sue attività;
 - d) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e le quote di iscrizione, i proventi comunque conseguiti dall'organizzazione nonché ogni altro tipo di entrata.
2. I proventi derivanti da attività produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e vengono utilizzati in armonia con le finalità statutarie della Federazione.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Federale, intestati a nome del C.U.S.I.. I mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

Art. 37 - Patrimonio

Fanno parte del patrimonio del C.U.S.I. i beni mobili ed immobili di cui questi sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, nonché tutti gli altri valori, di qualunque natura, di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

Art. 38 - Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo

1. L'esercizio sociale del C.U.S.I. e dei singoli C.U.S. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione del C.U.S.I. è compilato apposito Bilancio di Previsione annuale, nel rispetto del principio economico-patrimoniale. Il bilancio è accompagnato da una

relazione illustrativa e da una relazione di analisi dell'utilizzo del contributo C.O.N.I. ed è articolato in fonti di entrata e destinazioni di spesa.

3. Alla fine di ogni esercizio gli organi del C.U.S.I. predispongono e approvano il Bilancio Consuntivo, redatto secondo i principi economico-patrimoniali e accompagnato dalla Nota Integrativa e dalle altre relazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, nonché dal rendiconto dei contributi ricevuti dal C.O.N.I..
4. Il C.U.S.I. annualmente trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo secondo quanto stabilito dallo statuto del C.O.N.I..
5. Il C.U.S.I. trasmette ai C.U.S. federati il Bilancio Consuntivo annuale e la Nota Integrativa ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale; la trasmissione può essere effettuata tramite pubblicazione sul sito federale.
6. I C.U.S. federati devono trasmettere al C.U.S.I. il Bilancio Preventivo annuale ed il Bilancio Consuntivo dell'esercizio, accompagnati dalle relazioni e dai verbali di approvazione, nei termini previsti dal Regolamento.
7. La mancata approvazione del Bilancio Consuntivo del C.U.S.I. e dei C.U.S. da parte dell'Assemblea competente determina la decadenza di tutti gli organi di amministrazione in carica. Nel caso di decadenza del Consiglio Federale del C.U.S.I. il Collegio dei Revisori dei Conti provvede, ai sensi dell'art. 2406 del Codice Civile, alla convocazione dell'Assemblea Federale per la sostituzione degli organi. Tale Assemblea deve essere convocata nel termine di 30 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Federale e deve svolgersi entro i 30 giorni successivi. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo del C.U.S. federato il C.U.S.I. nominerà un Commissario ai sensi del presente Statuto.
8. L'eventuale avanzo di gestione del C.U.S.I. o dei C.U.S. dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste; in caso di disavanzo, dovranno essere indicate le modalità di copertura finanziaria dello stesso.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Regolamenti di attuazione e verbalizzazioni

1. I Regolamenti di attuazione dello Statuto C.U.S.I. sono approvati dal Consiglio Federale, emanati dal Presidente e diventano esecutivi dopo 15 giorni dalla data di spedizione ai C.U.S. federati.
2. Per l'approvazione dei regolamenti il Consiglio Federale delibera a maggioranza di 2/3 dei componenti.
3. I regolamenti di attuazione dello Statuto dei C.U.S. federati sono approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti e devono essere trasmessi al C.U.S.I. per le verifiche di merito normativo e per la loro approvazione.
4. La verbalizzazione delle decisioni degli organi del C.U.S.I. è assicurata dal Segretario Generale o da un suo delegato; di ogni seduta deve essere redatto verbale raccolto in apposito libro.

Art. 40 - Scioglimento, cessazione o estinzione del C.U.S.I.

1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Federazione possono essere deliberati dalla Assemblea Federale convocata in seduta straordinaria; in tale occasione, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 19, comma 2, la consistenza rappresentativa di ogni C.U.S. è di un solo voto.
2. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei C.U.S. federati secondo la previsione dell'art. 21 del Codice Civile.

3. L'Assemblea nomina i liquidatori e stabilisce i loro poteri; il patrimonio residuo sarà proporzionalmente devoluto a fini sportivi-dilettantistici, ai sensi dell'art. 90, comma 18 della legge 289/2002, e a fini di utilità sociale, ai sensi della legge 383/2000, nel rispetto delle diverse finalità istituzionali del C.U.S.I..

Art. 41 - Altre norme di indirizzo degli statuti C.U.S.

1. Al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, i C.U.S. potranno, per conformare il proprio Statuto alle norme vigenti presso le singole Regioni, ottenere deroghe approvate dal C.U.S.I..
2. Ai fini delle affiliazioni presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, i C.U.S. potranno ottenere deroghe da parte del C.U.S.I. per adeguare lo Statuto alle norme federali.

Art. 42 - Codice di comportamento sportivo

1. Il C.U.S.I. ed i C.U.S. federati devono assicurare la correttezza di comportamento ed il rispetto del fair play nell'organizzazione e gestione delle attività sportive. Il C.U.S.I. ed i C.U.S. federati devono opporsi ad ogni forma di illecito sportivo, alla corruzione, alla violenza, sia fisica che verbale, all'uso di sostanze e metodi vietati nonché alla loro commercializzazione, nel rispetto delle norme sportive antidoping emanate dal C.O.N.I..
2. I tesserati al C.U.S.I. in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, nonché eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito dallo statuto del C.O.N.I. presso cui è istituito il Garante.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Le variazioni statutarie introdotte entrano in vigore con l'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea Federale Straordinaria.
2. Ai soli fini dell'ordinamento sportivo, secondo quanto disposto dallo statuto del C.O.N.I., le variazioni entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale di tale Comitato.
3. In fase di prima applicazione delle variazioni statutarie, il Consiglio Federale sarà composto dal Presidente e da 16 Consiglieri con esclusione del rappresentante dei tesserati del C.U.S.I.; tale rappresentante sarà reintegrato alla prima Assemblea Federale utile, non appena espletate le formalità di cui all'art. 19, comma 3 del presente Statuto.
4. In fase di prima applicazione delle variazioni statutarie, i membri del Collegio dei Probiviri saranno eletti dall'Assemblea Federale e rimarranno in carica per il quadriennio 2011 - 2014.
5. In fase di prima applicazione delle variazioni statutarie, e limitatamente al quadriennio 2011 - 2014, l'Assemblea Federale elegge con votazione unica i tre membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed i due supplenti; nel corso della prima riunione utile, il Collegio procede all'elezione del suo Presidente.
6. Alla data di entrata in vigore dello Statuto il quadriennio è 2011 - 2014.